



COMUNE DI SAMONE

Città Metropolitana di Torino

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

L'anno **duemilaventuno** addì **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, di prima convocazione, sessione straordinaria, nelle persone dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
POLETTI Lorenzo Pietro	Sindaco	Sì
PONTE Susanna	Assessore	Sì
MAGAGLIO Silvia Franca Anna	Assessore	Sì
SUQUET Paola Rosalba	Consigliere	Sì
OLIVIERI Maurizio	Consigliere	Sì
MARCHETTO Monica	Consigliere	Sì
POZZO Andrea	Consigliere	Sì
MILLA Paolo	Consigliere	Sì
DA RUOS Barbara Elsa Domenica	Consigliere	Sì
CANNALIRE Francesco	Consigliere	Sì
REI-ROSA Luisella Marinella	Consigliere	No
Totale Presenti:		10
Totale Assenti:		1

Assume la presidenza il Sig. POLETTI Lorenzo Pietro, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Luca COSTANTINI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

Sulla proposta della presente deliberazione si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n.267.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott. ssa Laura GUGLIELMETTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il Vicesindaco Susanna Ponte, spiega che il principio base è stato quello di mantenere l'invarianza di gettito e anche le tariffe dello scorso anno. Le regole su agevolazioni e riduzioni rimangono invariate e sono state rese uniformi, si cerca di agevolare le iniziative che hanno ricadute sul paese. Spiega che viene data importanza al centro storico che con la Provinciale sono nella fascia alta mentre le altre hanno una riduzione.

Il Sindaco spiega, su domanda del consigliere Cannarile, che la piazza della posta non è inclusa in nessuna fascia perché deve essere definita la proprietà dell'area.

Il Consigliere Pozzo, riferendosi alla bretella che porta al casello dell'autostrada, chiede se le fasce potranno essere cambiate.

Il Vicesindaco Susanna Ponte risponde di sì.

Visto l'art. 1, comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 a mente del quale “... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'[articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. ...”;

Richiamati in particolare, rispetto al complesso articolato dato dall'art. 1, dal comma 816 al comma 836 compresi, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- il **comma 817**, ai sensi del quale “... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
- il **comma 821** “... Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'[articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), in cui devono essere indicati:

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli [articoli 20](#), commi 4 e 5, e [23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#).

- il **comma 834** ai sensi del quale "... Gli enti possono prevedere nei rispettivi regolamenti ulteriori riduzioni, ivi compreso il pagamento una tantum all'atto del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le intercapedini ...";
- il **comma 847** ai sensi del quale "... Sono abrogati i capi I e II del [decreto legislativo n. 507 del 1993](#), gli [articoli 62](#) e [63 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#) e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del [decreto legislativo n. 507 del 1993](#) rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli [articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281](#), e 8 del [decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68](#);

Considerati altresì,

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 che dispone che "... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...";
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) che conferma, all'art. 149, che "... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, Il comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...";
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale "... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ...";

Visti:

- l'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del D.L. n. 34/2020 che stabilisce "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021", ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con Decreto del Ministro dell'interno del 13.01.2021;

Richiamata, quindi, la Circolare 2/DF del 22 novembre 2019 con cui si conferma l'inapplicabilità dell'art. 13, comma 15 - ter del D.lgs n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, agli atti regolamentari e tariffari che disciplinano fattispecie aventi natura non tributaria;

Ravvisata la necessità di istituire e disciplinare il canone al fine di definire le regole per l'applicazione del nuovo canone patrimoniale, in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie, con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, il "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" in allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare inoltre atto che produce effetti, ai sensi dell'art. 53 comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2021;
- 3) di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del "*Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*" contestualmente alla pubblicazione della presente stante l'urgenza di rendere note le modifiche;
- 4) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere per rendere operativa la nuova disciplina regolamentare, per l'approssimarsi della scadenza del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
POLETTI Lorenzo Pietro

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luca COSTANTINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D. Lgs. 267/2000)

Si certifica che copia del presente verbale, in ottemperanza del disposto di cui all'art. 124 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 viene pubblicato all'albo pretorio di questo Comune il giorno _____ per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Samone, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luca COSTANTINI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Atto divenuto esecutivo in data 31-mar-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luca COSTANTINI
